

Relazione degli Amministratori

Assemblea straordinaria degli Azionisti
del 13, 14 e 15 dicembre 2005

Indice

Convocazione di Assemblea	1
Relazione degli amministratori illustrativa sulle proposte di modifica dello statuto sociale	2
Allegato:	
- Statuto modificato	24

Convocazione di assemblea

Gli azionisti di Edison Spa sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31 nei giorni di:

- martedì 13 dicembre 2005 alle ore 16,- in prima convocazione,
 - mercoledì 14 dicembre 2005 alle ore 16,- in seconda convocazione,
 - giovedì 15 dicembre 2005 alle ore 16,- in terza convocazione
- per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Modifica dei seguenti articoli dello statuto:

7 (Obbligazioni); 9 (Convocazione); 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni); 12 (Presidenza e svolgimento dell'assemblea); 14 (Consiglio di Amministrazione); 16 (Cariche sociali - Comitati); 17 (Poteri); 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione); 20 (Rappresentanza) e 21 (Collegio Sindacale).

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa (www.borsaitalia.it) e sarà altresì messa a disposizione sul sito Internet della Società www.edison.it nei termini regolamentari previsti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

Relazione illustrativa sulle proposte di modifica dello statuto sociale

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare la proposta di modificare alcune disposizioni dello statuto sociale (lo “Statuto”) di Edison S.p.A. (“Edison” o la “Società”).

Tali modifiche si rendono opportune a seguito del mutamento della compagine azionaria di Edison ed in particolare del nuovo assetto di controllo della Società intervenuto a far data dal 16 settembre 2005 con l’ingresso nel capitale sociale della società Transalpina di Energia S.r.l. (“Transalpina”) e la conseguente necessità di adeguarne il relativo sistema di governo societario.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l’illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l’individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto come segue:

- (i) nel testo vigente (riportato nella colonna di sinistra delle tabelle) sono evidenziate con carattere barrato le parole di cui si propone la soppressione, mentre
- (ii) nel testo proposto (riportato nella colonna di destra delle tabelle) sono evidenziate con carattere grassetto le parole di cui si propone l’inserimento;
- (iii) gli articoli non menzionati sono invariati.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI

L’introduzione del un nuovo comma 4 all’articolo 7 dello Statuto è volta ad esplicitare la possibilità per la Società di beneficiare di prestiti da parte di soci, società controllate, controllanti o anche collegate.

VERSIONE VIGENTE

Art. 7 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all’assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l’emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà

VERSIONE PROPOSTA

Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti

1. INVARIATO
2. INVARIATO

di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.

3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

3. INVARIATO

4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE

Le proposte di modifica all'articolo 9 dello Statuto consistono in semplici chiarimenti testuali. In particolare, si propone di dare luogo ad un nuovo comma 2 che riproduca parte del vigente comma 1 e di inserire una precisazione al nuovo comma 4 per conferire maggiore chiarezza al testo alla luce delle vigenti disposizioni di legge.

VERSIONE VIGENTE

Art. 9 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata ~~dagli amministratori~~ mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

~~2.~~ L'assemblea ~~può avere~~ luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

~~3.~~ Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a otto giorni.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 9 - Convocazione

1. L'assemblea **ordinaria e straordinaria degli azionisti** è convocata **dal Consiglio di Amministrazione**.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

3. L'assemblea **ha** luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro **30** (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a **8** (otto) giorni. **Non sono consentite convocazioni ulteriori alla**

seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Le proposte di modifica all'articolo 11 dello Statuto, ed in particolare le proposte di inserimento di *quorum* costitutivi e deliberativi rafforzati, si rendono opportune al fine di adeguare lo Statuto ai nuovi assetti proprietari.

VERSIONE VIGENTE

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

- ~~1. La costituzione dell'assemblea e la validità dell'assemblea sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina degli amministratori, cui si applica il comma seguente e per, la nomina dei membri del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto all'articolo 21.~~
- ~~2. Sono eletti amministratori coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti espressi escludendo dal computo gli astenuti.~~

VERSIONE PROPOSTA

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria degli azionisti in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea e almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società fatta eccezione per: (i) l'assemblea ordinaria di seconda convocazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea e (ii) quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto con riferimento alla nomina dei sindaci.
2. L'assemblea straordinaria degli azionisti è validamente costituita in prima, seconda e terza convocazione con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentano più della metà del capitale sociale ordinario della Società e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge che richiedono *quorum* più elevati.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le proposte di modifica all'articolo 12 dello Statuto si rendono opportune al fine di riprodurre più compiutamente nella clausola la disciplina prevista dall'art. 2371 del codice civile.

VERSIONE VIGENTE

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, ~~da chi ne fa le veci. In difetto, è presieduta da altro amministratore designato dal Consiglio e, in mancanza, da~~ persona eletta dall'Assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio; nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea a **maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.**
2. INVARIATO
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'**assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea** su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. INVARIATO

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto si rendono opportune al fine di tener conto dei nuovi assetti proprietari della Società.

Le proposte di modifica del primo comma dell'articolo 14 riguardano rispettivamente l'individuazione di un numero determinato di amministratori, fissato in dodici, nonché la determinazione di un periodo fisso di tre esercizi per la loro durata in carica, salvo diversa previsione dell'Assemblea.

L'inserimento del nuovo secondo comma riguarda invece l'introduzione della facoltà per i soci di presentare una lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che tale meccanismo potrà essere utilizzato soltanto per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione e non, ad esempio, per la sostituzione di singoli amministratori.

Infine, la proposta di modifica del comma 6 (nuovo comma 5) disciplina l'ipotesi di sostituzione di singoli amministratori venuti meno durante il loro mandato, mentre la modifica proposta all'ultimo comma dell'articolo 14 consiste in un semplice chiarimento testuale.

VERSIONE VIGENTE

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione ~~composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri~~, i quali durano in carica per ~~il~~ periodo ~~stabilito~~ all'atto della nomina ~~non superiore a tre esercizi~~, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- ~~2.~~ Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.
- ~~3.~~ Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- ~~4. L'assemblea prima di procedere alla~~

VERSIONE PROPOSTA

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione **costituito da 12 (dodici) componenti**, i quali durano in carica per **un periodo di 3 (tre) esercizi**, salvo che l'assemblea **non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione** all'atto della nomina **dello stesso**, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. **La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.**
2. In occasione della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione i soci potranno presentare una lista di candidati alla carica di amministratore.
3. INVARIATO
4. INVARIATO

~~loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.~~

- ~~5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il triennio di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.~~
 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. ~~L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.~~
 7. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. **Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.**
 6. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio **di Amministrazione** e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio **di Amministrazione** dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

ARTICOLO 16 - CARICHE SOCIALI - COMITATI

Le modifiche proposte all'articolo 16 dello Statuto della Società riguardano le modalità di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, al fine di tener conto dei nuovi assetti proprietari della Società.

In particolare, con la modifica al primo comma dell'articolo 16 si propone che la nomina del Presidente venga effettuata dall'Assemblea, o in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione stesso tra gli Amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata, ai sensi del precedente articolo 14 dello Statuto, dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario.

Analogamente, con l'introduzione del nuovo secondo comma, si propone che l'Amministratore Delegato venga nominato tra gli Amministratori indicati con il numero

pari nella lista presentata, ai sensi del precedente articolo 14 dello Statuto, dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario.

Le modifiche proposte al nuovo terzo comma dell'articolo 16 sono volte a disciplinare le modalità di nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Infine, le modifiche proposte al nuovo quarto comma consistono in semplici chiarimenti testuali.

VERSIONE VIGENTE

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente ~~ed eventualmente uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati nonché~~ anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno dei suoi membri, al quale sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero pari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

- | | |
|---|---|
| <p>2- Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali.</p> | <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Amministratore Delegato, nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.</p> |
| <p>3- Può altresì nominare: un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza; i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> | <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> |
| <p>4- Del Comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede.</p> | <p>5. INVARIATO</p> |
| <p>5- Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>6. INVARIATO</p> |

ARTICOLO 17 - POTERI

Le proposte di modifica all'articolo 17 dello Statuto della Società attengono le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione ed i poteri delegabili all'Amministratore Delegato o ad altri amministratori o comitati del consiglio, al fine di tener conto dei nuovi assetti proprietari della Società.

VERSIONE VIGENTE

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. ~~Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2.~~

VERSIONE PROPOSTA

Art. 17 - Poteri

1. INVARIATO
2. Fatte salve le competenze dell'assemblea e quelle esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge, il potere di deliberare sulle materie qui di seguito elencate è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non può essere delegato né all'Amministratore Delegato né ad altri amministratori o comitati del Consiglio di Amministrazione (incluso l'eventuale Comitato esecutivo), restando inteso che le decisioni e materie di seguito indicate si riferiscono sia ad Edison direttamente sia alle società controllate da Edison (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) per le quali controllate occorrerà pertanto una delibera del Consiglio di Amministrazione di Edison con riferimento a tali decisioni e materie, salvo per i punti b) (bilancio di esercizio e consolidato, business plan e budget), d) (sedi secondarie), e) (indicazione di amministratori con la legale rappresentanza), g) (adeguamenti dello statuto a disposizioni normative) e t) (Chief Financial Officer) che si riferiscono solo ad Edison:

- a) decisioni inerenti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, trasformazione;
- b) decisioni inerenti l'approvazione e la modifica del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, del business plan anche consolidato o del budget anche consolidato di Edison;
- c) acquisti o atti dispositivi di beni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per la stipula di contratti di cessione o acquisto di gas, energia elettrica, altre materie prime e titoli rappresentativi di Certificati Verdi o di diritti di emissione di CO2 per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili e fatto salvo quanto diversamente previsto in altri punti del presente art. 17, comma 2;
- d) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
- e) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
- f) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- g) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
- h) fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile;
- i) emissione di obbligazioni;
- l) trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto

qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pgni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma n. 1 o 2 del codice civile, di una società controllata o ogni altra operazione dalla quale derivi la perdita del controllo di una tale società controllata;

m) altri acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (per esempio a seguito di aumento di capitale o costituzione di società), trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pgni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altri enti per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e che non rientrino in quanto previsto nel precedente punto l) del presente art. 17, comma 2;

n) decisioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile o di ogni altra società partecipata (inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione alle cariche di amministratore o sindaco alle assemblee delle suddette società), fatta eccezione per le votazioni in società che potranno esse-

- re identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione ovvero inerenti talune materie che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione per determinate società identificate dallo stesso;
- o) acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, cessione e affitto, costituzione e concessione di pegno, vincoli, garanzie, usufrutto, concessione di altri diritti a soggetti terzi o altri atti di disposizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, di aziende o rami di azienda per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
 - p) stipula di contratti di joint-venture e di associazione, fatta eccezione per quelli relativi ad attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e altre materie prime;
 - q) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali e immateriali (diversi da vincoli, pegni, garanzie o diritti affini contemplati in altri punti del presente art. 17, comma 2), anche a favore di terzi, per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
 - r) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni di impiego di liquidità attra-

verso strumenti negoziati sui mercati monetari e da strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio delle variazioni dei tassi di cambio, tassi di interesse o prezzi di commodities) di ammontare superiore a euro 200 (duecento) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;

s) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 30 (trenta) milioni o il suo equivalente in altra valuta;

t) nomina e revoca del Chief Financial Officer di Edison.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le proposte di modifica al primo comma dell'articolo 18 dello Statuto attengono la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca, oltre che nel territorio Italiano, anche in alcuni Paesi individuati ed in quelli nei quali la Società svolge la propria attività.

La modifica proposta al terzo comma dell'articolo in esame è volta a consentire ai Consiglieri di Amministrazione di essere informati con maggiore anticipo delle convocazioni dell'organo di governo e quindi di agevolare l'intervento di Consiglieri di Amministrazione stranieri o residenti all'estero, che potrebbero essere nominati in considerazione del nuovo assetto proprietario della Società.

Relativamente alla costituzione e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le modifiche proposte al quinto, ottavo e nono comma elevano i relativi quorum prevedendo la presenza e la votazione di dieci Amministratori su dodici anche in relazione al nuovo assetto proprietario della Società. In considerazione di tale quorum elevato, si propone tuttavia che ove vi siano astensioni volontarie dal voto, il Consiglio possa validamente assumere la delibera in esame con il voto favorevole di meno di dieci Amministratori, purché tutti presenti e non astenuti.

La proposta di modifica al settimo comma costituisce una precisazione delle modalità di nomina del soggetto che presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Infine, le modifiche proposte al secondo, quarto, sesto e decimo comma dell'articolo 18 dello Statuto attengono una mera revisione letterale delle relative clausole.

VERSIONE VIGENTE

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale; in Italia ~~o negli Stati Europei o negli Stati Uniti d'America;~~ dal Presidente ~~o da chi ne fa le veci, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori.~~
2. Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio sindacale o da almeno due dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta ~~contenente l'ordine del giorno~~ da inviare ~~anche~~ via fax ~~o~~ telegramma o posta elettronica - almeno ~~tre~~ **un giorno** o, in caso di urgenza, almeno **un giorno** prima di quello fissato per la riunione al domicilio ~~ed~~ indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede; affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare anche in assenza di formale convocazione ove ~~siano presenti~~ tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi ~~in carica~~ ovvero ~~siano presenti la mag-~~

VERSIONE PROPOSTA

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale - purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività - dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio sindacale o da almeno due dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sinda-

~~gioranza degli~~ amministratori e sindaci effettivi ~~in carica~~ e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia ~~loro consentito~~ di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da ~~chi ne fa le veci~~. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio.
8. ~~Per la validità delle deliberazioni del~~ Consiglio è ~~necessaria~~ la presenza ~~della maggioranza degli~~ amministratori ~~in carica~~.
9. ~~Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.~~

ci effettivi, ovvero **intervengano almeno 10 (dieci)** amministratori **in carica** e **la maggioranza** dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiamo espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano **in grado** di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente **del Consiglio di Amministrazione** o, in caso di sua assenza o impedimento, da **altro amministratore all'uopo designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso**. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è **validamente costituito** con la presenza di **almeno 10 (dieci)** amministratori.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di **almeno 10 (dieci)** amministratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano in via volontaria, senza obbligo di legge o regola-

10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

menti applicabili, di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche con il voto favorevole di meno di 10 (dieci) amministratori, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti e non astenuti.

10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA

La modifica proposta all'articolo 20 dello Statuto consiste nella precisazione che la rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato

VERSIONE VIGENTE

Art. 20 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente ~~e a chi ne fa le veci e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti,~~ con facoltà ~~agli stessi~~ di rilasciare mandati ~~a~~ procuratori ed avvocati.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 20 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. INVARIATO
3. INVARIATO

ARTICOLO 21 - COLLEGIO SINDACALE

Le modifiche proposte all'articolo 21 dello Statuto si rendono opportune al fine di tener conto dei nuovi assetti proprietari della Società. Tale, in particolare, è la proposta di modifica al quarto comma dell'articolo in esame, volta ad introdurre alcune limitazioni al meccanismo di presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio sindacale e volta anche a garantire alle minoranze la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Inoltre, il nuovo ventesimo comma dell'articolo 21 consentirebbe al Collegio sindacale di potersi riunire per teleconferenza o videoconferenza, prevedendo così l'impiego di nuove tecnologie che possano assicurare una maggiore flessibilità per le adunanze del Collegio sindacale.

Infine, le modifiche proposte ai restanti commi dell'articolo 21 consistono in semplici chiarimenti testuali o, in alcuni casi, in mere revisioni stilistiche.

VERSIONE VIGENTE

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 14 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 14 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% (tre per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

4. Ogni azionista, ~~nonché gli azionisti appartenenti al medesimo~~ gruppo, ~~non possono~~ presentare, ~~neppure per~~ interposta persona o ~~società fiduciaria, più di~~ una lista, ~~né possono votare liste diverse~~. Ogni candidato ~~può~~ presentarsi in una sola lista.
 5. Non possono essere iscritti nelle liste e se eletti sindaci decadono, coloro che ricoprono l'incarico di sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in Italia, con esclusione delle società controllate dalla Società, che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo e per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità e di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
 6. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni pri-
4. Ogni azionista, così come ogni azionista che appartiene allo stesso gruppo o sia in ogni caso correlato con il suddetto azionista, potrà presentare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, e potrà votare, solo una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista. Non potranno presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti e soci indicati alle precedenti lettere a) e b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
 5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono, coloro che ricoprono l'incarico di sindaco in più di altre 5 (cinque) società con azioni quotate in Italia, con esclusione delle società controllate dalla Società, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
 6. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 10 (dieci) gior-

ma di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

7. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno uno dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti

ni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

7. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di **ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5**, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti

- pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.
10. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto ~~il~~ maggior ~~numero di~~ voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
 - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.
11. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, e sono eletti ~~i candidati della~~ lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.
12. La presidenza del collegio sindacale spetta al membro effettivo elencato al primo posto nella corrispondente sezione della lista che ha ottenuto ~~il~~ maggior ~~numero di~~ voti.
13. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
14. In caso di ~~sostituzione~~ di un sindaco effettivo, subentra, fino alla ~~prossima~~ assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
9. INVARIATO
10. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
 - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.
11. In caso di parità di voti tra due o più liste ~~dopo quella che ha ottenuto la~~ maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, e sono eletti ~~dalla~~ lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, **un sindaco effettivo e un sindaco supplente.**
12. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo elencato al primo posto nella corrispondente sezione della lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
13. INVARIATO
14. In caso di ~~cessazione dalla~~ carica di un sindaco effettivo, subentra, fino alla ~~successiva~~ assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

15. Nell'ipotesi di ~~sostituzione~~ del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla ~~prossima~~ assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il ~~presidente~~ cessato.
16. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di ~~sostituzione~~, si procede secondo le statuizioni che seguono:
- nel caso occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
 - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei ~~votanti, escludendo dal computo gli astenuti~~;
 - possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
17. Nel caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera a maggioranza dei ~~votanti, escludendo dal~~
15. Nell'ipotesi di **cessazione dalla carica** del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla **successiva** assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il **Presidente** cessato.
16. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti **o** del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di **cessazione**, si procede secondo le statuizioni che seguono:
- nel caso occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
 - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a **maggioranza assoluta dei voti**;
 - possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
17. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera a **maggioranza assoluta dei voti** e la presi-

~~computo gli astenuti~~ e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. Conseguentemente, in caso di ~~sostituzione~~ di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla ~~prossima~~ assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine ~~e dei~~ sindaci effettivi e/o supplenti ~~e del~~ Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di ~~sostituzione~~ si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, ~~escludendo dal~~ ~~computo gli astenuti~~. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.

18. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei ~~votanti, escludendo dal~~ ~~computo gli astenuti~~. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.
19. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

denza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. Conseguentemente, in caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di ~~cessazione~~, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.

18. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.
19. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
20. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

Milano, 28 ottobre 2005

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli

STATUTO DELLA EDISON S.p.A. MODIFICATO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Denominazione

1. La Società è denominata “EDISON S.p.A.”. La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art.2 - Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 - Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
 - a) nel settore dell’energia elettrica, comprensivo dell’attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
 - b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
 - c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
 - d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
 - e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
 - f) nell’ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).
2. La Società può svolgere direttamente, nell’interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all’attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari -queste due ultime non nei confronti del pubblico- ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.
4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l’obiettivo di massimizzare il valore dell’investimento.
5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni – Obbligazioni e Finanziamenti - Recesso

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 4.273.073.334,00* diviso in numero 4.273.073.334* azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. Gli amministratori hanno la facoltà di deliberare, anche in più riprese, entro il 28 giugno 2007 e per un importo di euro 20.948.327,00 (ora residuo ad euro 13.129.058,00), l'aumento del capitale sociale riservandolo ai dipendenti ai sensi e nei limiti di legge.
6. A seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in base alle deleghe ricevute dall'assemblea, il capitale è elevabile:
 - a) in via scindibile, per massimi euro 1.094.832.730,00* (ora ridotti a massimi euro 1.018.683.043,00*) mediante emissione di massime n. 1.094.832.730* azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 1.018.683.043*) da nominali euro 1 (uno) ciascuna da riservare all'esercizio dei n. 1.094.832.730* (ora ridotti a n. 1.018.683.043*) warrant da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2008 (ora fissato nel 31 dicembre 2007) nonché,
 - b) sempre in via scindibile:
 - i. per massimi euro 4.200.000,00 (ora ridotti a massimi euro 527.985,00) mediante emissione di massime n. 4.200.000 azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 527.985) da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio *della prima tranche* di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2010;
 - ii. per massimi euro 3.619.269,00 (ora ridotti a massimi euro 33.097,00) mediante emissione di massime n. 3.619.269 azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 33.097) da euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio *della seconda tranche* di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od

* L'importo sarà aggiornato in relazione all'eventuale esercizio di warrant nel mese di novembre 2005.

estere, al prezzo di euro 1,58 (uno virgola cinquantotto) per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011.

7. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
8. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.
3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.
4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

Art. 8 - Recesso

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:
 - a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Assemblea

Art. 9 - Convocazione

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a 8 (otto) giorni. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno 2 (due) giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria degli azionisti in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea e almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società fatta eccezione per: (i) l'assemblea ordinaria di seconda convocazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea e (ii) quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto con riferimento alla nomina dei sindaci.

2. L'assemblea straordinaria degli azionisti è validamente costituita in prima, seconda e terza convocazione con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentano più della metà del capitale sociale ordinario della Società e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge che richiedono quorum più elevati.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti non si applica il termine di 2 (due) giorni previsto dal comma 1 dell'art. 10.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti, i quali durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. In occasione della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione i soci potranno presentare una lista di candidati alla carica di amministratore.
3. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

4. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno dei suoi membri, al quale sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero pari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Amministratore Delegato, nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Del Comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede.
6. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Fatte salve le competenze dell'assemblea e quelle esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge, il potere di deliberare sulle materie qui di seguito elencate è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non può essere delegato né all'Amministratore Delegato né ad altri amministratori o comitati del Consiglio di Amministrazione (incluso l'eventuale Comitato esecutivo), restando inteso che le decisioni e materie di seguito indicate si riferiscono sia ad Edison direttamente sia alle società controllate da Edison (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) per le quali controllate occorrerà pertanto una delibera del Consiglio di Amministrazione di Edison con riferimento a tali decisioni e materie, salvo per i punti b) (bilancio di esercizio e consolidato, business plan e budget), d) (sedi secondarie), e) (indicazione di amministratori con la legale rappresentanza), g) (adeguamenti dello statuto a disposizioni normative) e t) (Chief Financial Officer) che si riferiscono solo ad Edison:
 - a) decisioni inerenti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, trasformazione;
 - b) decisioni inerenti l'approvazione e la modifica del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, del business plan anche consolidato o del budget anche consolidato di Edison;
 - c) acquisti o atti dispositivi di beni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per la stipula di contratti di cessione o acquisto di gas, energia elettrica, altre materie prime e titoli rappresentativi di Certificati Verdi o di diritti di emissione di CO2 per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili e fatto salvo quanto diversamente previsto in altri punti del presente art. 17, comma 2;
 - d) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;

- e) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
- f) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- g) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
- h) fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
- i) emissione di obbligazioni;
- l) trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma n. 1 o 2 del codice civile, di una società controllata o ogni altra operazione dalla quale derivi la perdita del controllo di una tale società controllata;
- m) altri acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (per esempio a seguito di aumento di capitale o costituzione di società), trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altri enti per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e che non rientrino in quanto previsto nel precedente punto l) del presente art. 17, comma 2;
- n) decisioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile o di ogni altra società partecipata (inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione alle cariche di amministratore o sindaco alle assemblee delle suddette società), fatta eccezione per le votazioni in società che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione ovvero inerenti talune materie che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione per determinate società identificate dallo stesso;
- o) acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, cessione e affitto, costituzione e concessione di pegno, vincoli, garanzie, usufrutto, concessione di altri diritti a soggetti terzi o altri atti di disposizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, di aziende o rami di azienda per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- p) stipula di contratti di joint-venture e di associazione, fatta eccezione per quelli relativi ad attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e altre materie prime;
- q) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali e immateriali (diversi da vincoli, pegni, garanzie o diritti affini contemplati in altri punti del presente art. 17, comma 2), anche a favore di terzi, per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;

- r) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni di impiego di liquidità attraverso strumenti negoziati sui mercati monetari e da strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio delle variazioni dei tassi di cambio, tassi di interesse o prezzi di commodities) di ammontare superiore a euro 200 (duecento) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- s) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 30 (trenta) milioni o il suo equivalente in altra valuta;
- t) nomina e revoca del Chief Financial Officer di Edison.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale - purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività - dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio sindacale o da almeno due dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervengano almeno 10 (dieci) amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro

amministratore all'uopo designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 10 (dieci) amministratori.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 10 (dieci) amministratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano in via volontaria, senza obbligo di legge o regolamenti applicabili, di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche con il voto favorevole di meno di 10 (dieci) amministratori, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti e non astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art. 16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

TITOLO V

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 14 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% (tre per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
4. Ogni azionista, così come ogni azionista che appartiene allo stesso gruppo o sia in ogni caso correlato con il suddetto azionista, potrà presentare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, e potrà votare, solo una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista. Non potranno presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti e soci indicati alle precedenti lettere a) e b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono, coloro che ricoprono l'incarico di sindaco in più di altre 5 (cinque) società con azioni quotate in Italia, con esclusione delle società controllate dalla Società, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'e-

sistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.
10. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
 - dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
 - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.
11. In caso di parità di voti tra due o più liste dopo quella che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
12. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo elencato al primo posto nella corrispondente sezione della lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
13. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
14. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
15. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.
16. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti o Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
 - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti;
 - possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
17. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. Conseguentemente, in caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.
18. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.
19. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
20. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

Art. 22 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VI

Bilancio – Utili

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24 Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 25 - Acconti sui dividendi

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

TITOLO VII

Liquidazione

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali

Art. 27 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Art. 28 - Domicilio degli azionisti

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci .

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Capitale Soc. euro 4.273.073.334,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014
REA di Milano 1698754

